INTERVENTO AUDIZIONE DI PAOLO CAMPEGIANI

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

Grazie per l'invito. Nel mio intervento vorrei evidenziare alcuni rischi e alcune opportunità relativi alla vendita delle versioni digitali delle opere d'arte via NFT. Al fine di darvi una dimensione assolutamente parziale ma comunque significativa delle potenzialità di questa tecnologia vi riporto come nei giorni scorsi il museo Belvedere di Vienna ha scomposto "Il Bacio" di Klimt in 10mila frammenti digitali, ciascuno in vendita a 1.850 euro, ovvero per un controvalore di 18,5 milioni di euro. Il mercato mondiale degli NFT ha avuto un valore nel 2021 stimato intorno a 15 miliardi di euro, di cui circa 2 miliardi di euro per le opere d'arte. Il nostro patrimonio artistico e culturale è tra i più ricchi e vari del pianeta e tale deve essere anche nella dimensione digitale. Per questi motivi ritengo significativa questa audizione, anche visto che il settore della cultura può operare da apripista per tutto il Made in Italy. Il nostro Paese, infatti, ha delle unicità (produzioni agricole, moda, stile di vita) ed è fondamentale che queste unicità siano preservate e valorizzate nel mondo digitale così come nel mondo reale.

Vorrei adesso evidenziare alcuni elementi specifici.

Il primo è relativo al valore che un NFT può avere e cosa contribuisca a tale valore. I sistemi a registro distribuito (blockchain e distributed ledger) sono stati normati in Italia con il decreto legge 14 Dicembre 2018, n. 135, all'articolo 8.ter, convertito poi nella legge 12/2019. È prevista nel 2023 una ulteriore normazione da parte dell'Unione Europea, nell'ambito della revisione del Regolamento eIDAS sui servizi digitali fiduciari. I token non fungibili (NFT) sono assimilabili a dei certificati digitali, che associano ad una identità di un soggetto, presente e tracciato all'interno di un sistema a registro distribuito, la proprietà di un documento digitale. Questo documento può essere ad esempio una scansione di un'opera d'arte, un modello tridimensionale, un estratto audio e simili. Gli NFT possono essere comprati e venduti, su un mercato digitale costituito da una blockchain, in genere pagando tramite criptovalute. È inoltre possibile far sì che il primo possessore dell'NFT, il suo creatore, riceva una percentuale per ogni successiva compravendita dello stesso.

Viste le caratteristiche degli NFT, il nostro Paese ha una grande opportunità di valorizzare il suo patrimonio culturale ed artistico, a patto di affrontare tempestivamente alcune sfide fondamentali.

Il primo punto riguarda il fatto che il valore di NFT non è legato alla non riproducibilità del suo contenuto, quanto alla scarsità che deriva dal fatto di essere stato prodotto da un soggetto qualificato e riconosciuto. Chiunque di noi può scattare una foto al David di Michelangelo ma questa foto, anche se fosse trasformata in un NFT, non avrebbe un valore particolarmente alto, dato che sarebbe una foto come tante altre. Mentre, una foto del David, messa in vendita come NFT da parte della Galleria dell'Accademia di Firenze, sarebbe unica ed originale, tale da fare acquisire alla stessa un valore molto elevato. Ne consegue che per una reale valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale via NFT lo Stato, attraverso i propri musei, le proprie gallerie è chiamato a giocare un ruolo chiave nel momento in cui mette in vendita questi beni digitali, seguendone costantemente la catena di proprietà.

L'Italia ha investito molto nella creazione di sistemi di identità digitale (SPID, CIE, CNS) che hanno milioni di utenti attivi, che quindi potrebbero svolgere un ruolo importante come abilitatori di processo potendo

fornire garanzie forti sull'identità dei partecipanti, anche in una ottica di contrasto ad ogni forma di contraffazione e riciclaggio.

I musei non devono certo diventare esperti di blockchain. Dovranno, al contrario scegliere con attenzione un fornitore tecnologico altamente qualificato affidandogli un ruolo di supporto. La creazione di un NFT, dal punto di vista tecnico, ha un costo estremamente basso, compreso tra pochi centesimi e pochi euro. Per cui i meccanismi di ripartizione degli utili derivati dalla vendita dell'NFT devono essere commisurati ai costi industriali effettivi sostenuti dal partner tecnologico. Allo stesso modo la remunerazione per il partner tecnologico deve tenere conto degli investimenti sostenuti. Questo è fondamentale per far sì che sia lo Stato a giovare pienamente della vendita di questi beni digitali

Un altro elemento che occorre ben chiarire riguarda la protezione dell'NFT una volta venduto.

Quello che va evitato è che qualcuno si "appropri" della versione digitale di un'opera d'arte. Per questo è importante capire la differenza tra la condivisione di una immagine attraverso un social network, un processo abbastanza semplice (pulsante "condividi"), e la proprietà effettiva di un NFT. La prima modalità di utilizzo non intacca la proprietà, mentre la proprietà è protetta dalla blockchain. Per fare un parallelo più vicino a noi, un proprietario di una Ferrari non viene danneggiato dal fatto che qualcuno ci si faccia una foto vicino, anzi questo ne può aumentare il valore in quanto *status symbol*; l'importante è che nel Pubblico Registro Automobilistico sia ben chiaro chi ne è il reale proprietario.

Chiarito questo, vorrei evidenziare due ulteriori aspetti.

Come detto, il creatore originario dell'NFT può beneficiare di una percentuale dalle compravendite successive. Questo è un meccanismo molto simile al "diritto di seguito", già regolamentato nella normativa italiana (ultima modifica è il D. Lgs. 118 del 2006, che ha recepito la Direttiva 2001/84/CE). È fondamentale che di questo diritto goda solo lo Stato, non cedendolo a terzi, quali il partner tecnologico privato, che è stato già adeguatamente remunerato durante la fase di prima vendita.

Il secondo aspetto da approfondire riguarda la possibilità di collegare ed estendere lo strumento della golden power alla compravendita degli NFT, come già utilizzato per le aziende strategiche. Basti pensare che già nell'attuale mercato delle opere d'arte fisiche esistono dei limiti all'export, ad esempio vietando la cessione fuori dall' Italia. Per un bene digitale, applicare tali limiti richiede opportuni interventi legislativi e quindi è tanto più sensibile l'indagine che la Commissione Cultura ha avviato, date le implicazioni relative alla sovranità nazionale. È fondamentale mantenere la proprietà, anche digitale, di un'opera d'arte, così come manteniamo quella dell'opera fisica, all'interno di un perimetro definito. In quest'ottica, sarebbe opportuno immaginare anche un raccordo a livello europeo per individuare una strategia comune nel contesto del mercato unico digitale.

La guerra in Ucraina sta riportando ad una contrapposizione tra blocchi che possiamo cogliere anche su Internet, dove ci sono delle reti nazionali autonome e non interconnesse alle altre come nel caso della Cina. Quindi, un'attenta riflessione sugli NFT ci impone di tenere presente che qualora un nostro NFT finisse in una di queste reti, diverse da quelle europee ed occidentali, sarebbe difficilmente recuperabile.

Infine, esiste un rischio cibernetico derivante dall'uso di queste tecnologie, ovvero tutta una serie di attacchi informatici che, oltre a poter danneggiare l'acquirente dell'NFT, possono avere la conseguenza di portare l'opera digitale presso un possessore sgradito. Senza entrare nel merito, un meccanismo come la

“golden power” di cui sopra, insieme ad altre precauzioni più tecnologiche, contribuirebbe a limitare i rischi.

In conclusione, gli NFT pur essendo un’invenzione propria del mondo digitale, sono destinati ad influenzare sensibilmente il mondo reale. Pertanto, se è vero che le sfide legate a questo settore sono estremamente complesse, è altresì vero che non c’è alternativa ad affrontarle con visione e ponderazione. Senza mai dimenticare che le opportunità ed i ritorni in termini di immagine, valorizzazione e promozione per l’intero sistema Italia, che fa dell’eccellenza e della sua unicità l’essenza stessa del Made in Italy, potrebbero essere enormi, rappresentando un volano di sviluppo ed occupazione non solo per il mondo digitale, ma anche con ricadute sensibili per l’economia reale.

Dalla capacità del legislatore di saper gestire questi processi, tenendo insieme una via italiana ed Europea, dipenderà la capacità di governare un campo nuovo, estremamente vasto e dalle potenzialità pressoché infinite, rappresentando un modello da seguire anche per gli altri competitor globali.